

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**

**Sezione Lavoro**

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott. Giuseppe Tango, nella causa civile RGL n. 10964/2018 tra [REDACTED] [REDACTED] (con l'avv. Vincenzo La Cava) e MIUR, avente ad oggetto: provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6.11.2018, ha pronunciato la seguente

**ordinanza**

Presupposti necessari per l'accoglimento della domanda cautelare sono, da un lato, l'accertamento della esistenza del *fumus boni iuris*, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere e, dall'altro, la sussistenza del c.d. *periculum in mora* e dunque la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

Per quanto concerne il primo dei requisiti indicati, occorre osservare che l'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, statuisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 15.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 2).

10964

Tale disciplina, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, si applica anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320), e non solo in caso di prima assegnazione.

Né può affermarsi che la richiamata tutela trovi limite nell'art. 13, comma 1, CCNI mobilità 2017-18, secondo cui la precedenza viene riconosciuta soltanto in caso di trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, dovendosi ritenere detta norma nulla ex art 1418 CC, come già affermato da questo Tribunale con pronunce che si intendono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, per violazione di norma imperativa.

Infine, deve osservarsi che il Ministero convenuto, rimasto contumace nell'ambito del presente giudizio, nulla ha dedotto circa la esistenza di un eventuale interesse pubblico che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza, neppure in ordine alla eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda.

Pertanto, pure tenuto conto del tipo di accertamento proprio della presente fase processuale, deve affermarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio collegato al diritto di preferenza ex art. 33 lege n. 104/1992, con le relative conseguenze in ordine alla individuazione dell'ambito di assegnazione.

Con riferimento al secondo dei requisiti necessari per l'accoglimento del ricorso, deve ritenersi sussistente il *periculum in mora*, tenuto conto delle documentate condizioni sanitarie del genitore disabile (cfr. in particolare all. nn. 18 a, b, c, d).

Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

In accoglimento della proposta domanda cautelare, dichiara il diritto del ricorrente alla valutazione del titolo di precedenza previsto dall'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 con riferimento alla relativa classe di concorso e secondo

10964

l'ordine delle preferenze indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa;

per l'effetto ordina in via cautelare all'amministrazione convenuta di trasferire il ricorrente presso la scuola spettante in base al punteggio riconosciuto anche in forza del titolo di precedenza di cui sopra ed in base alle priorità indicate nella domanda di trasferimento.

Condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in

[REDACTED] come per [REDACTED] e  
distruzione [REDACTED] parte ricorrente, dichiaratosi  
[REDACTED]

Palermo, 6.11.2018

Il Giudice

Giuseppe Tango

